

\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

## RIAPERTURA VERBALE DI GARA

### PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ATTIVITÀ INERENTI ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 NEL CAMPO DELLA REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS–

L'anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 09:30 presso i locali di Toscana Energia in Via Bellatalla 1, Ospedaletto, Pisa si è riunita la Commissione giudicatrice per l'espletamento della gara in oggetto, collegata in tele conferenza, così composta:

- Bianchi Luigi – *Responsabile DIST/Serint*
- Corti Claudia – *Responsabile LEG*
- Bottaini Serena – *Responsabile INAS/Ssa*
- Bonuccelli Moira -*APP*
- Agostini Luigi – *APP*

#### SI PREMETTE QUANTO SEGUE

1 – che nelle date del 18 e del 24 gennaio 2017 si sono tenute le sedute pubbliche di gara, durante le quali sono state aperte le buste contenenti la Documentazione di ammissione dei 7 concorrenti alla procedura.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

l'ing. Luigi Bianchi, in qualità di Presidente di Gara alla presenza della Commissione giudicatrice costituita secondo quanto sopradetto, dopo aver considerato le risultanze dell'esame della Documentazione di ammissione, effettua le seguenti valutazioni, in relazione alle problematiche come evidenziate nel verbale di gara 18-24 gennaio 2017 (*per semplicità di redazione, tutte le diverse problematiche accertate nei confronti dei singoli concorrenti – contraddistinti dai numeri già attribuiti nei precedenti verbali -, sono di seguito identificate da lettere progressive*).

La Commissione giudicatrice

#### Sub 1) -Geosurvey S.r.l.-

a) ritiene che la mancata compilazione del DGUE, con riferimento al requisito di cui all'art. 80, co.5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, dispone che il DGUE sia compilato nel campo risposte, relativamente al requisito di cui all'art. 80, co.5, lett. a), D.Lgs. 50/2016, Parte III, lett.c) a pag. 9.

b) ritiene che l'erronea compilazione del modello 1 di gara (nella parte relativa all'autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione -pag. 12, servizi analoghi, ove è stata barrata l'opzione relativa al possesso di 2 contratti di supporto geotecnico alla Progettazione/D.L., ma non sono state indicate tali attività, nella corrispondente tabella di pag. 13, che dovrebbe riportare i corrispondenti dati descrittivi dei relativi oggetti contrattuali), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone di chiedere la produzione di una corretta autocertificazione del concorrente, contenente l'indicazione di tutti i dati richiesti nella tabella di pag. 13, anche per i 2 contratti di supporto geotecnico alla Progettazione/D.L..

c) ritiene che l'erronea compilazione del modello 1 di gara (nella parte relativa all'autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione -pag. 12, servizi analoghi, ove è stata barrata l'opzione relativa al possesso di 2 contratti di Progettazione reti gas e di 2 contratti di D.L., ma, nella

corrispondente tabella di pag. 13, che dovrebbe riportare i corrispondenti dati descrittivi dei relativi oggetti contrattuali, ha indicato soltanto 1 contratto di progettazione rete gas di valore superiore ad € 500.000,00 ovvero il n. 5000000887 Snam Rete Gas e non 2, come richiesto dal paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone di chiedere la produzione di una corretta autocertificazione del concorrente, contenente l'indicazione di tutti i dati richiesti nella tabella di pag. 13, anche per l'ulteriore contratto di progettazione rete gas.

d) ritiene che l'incertezza in ordine alla circostanza che i contratti autocertificati, possano essere riferiti non a reti gas in bassa e media pressione, come previsto dal paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, ma ad altre tipologie di reti gas, considerata la tipologia di attività svolta dal committente dei contratti autocertificati (Snam Rete Gas), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone che sia precisato, tramite apposita autocertificazione, se i contratti indicati si riferiscono a servizi relativi ad attività in bassa e media pressione.

*dd) Ove la precisazione non confermi che i servizi sono effettivamente riferiti ad attività in bassa e media pressione, deve ritenersi che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi contratti, ove effettivamente posseduti.*

**Sub 2) -Costituendo RT, mandataria ITEC Engineering S.r.l. e 5 mandanti: Interstudio Engineering Solutions, Ing. Maria Virginia Fasano, Ing. Paolo Gaggero, Geol. Luciano Minetti, Ing. Roberto Medioli-**

a) ritiene che il contratto di avalimento prodotto, anche se non determina in modo specifico risorse e mezzi prestat, sia comunque valido, avuto riguardo alla peculiarità della prestazione professionale da eseguire ed alle altre clausole contrattuali che concorrono alla determinabilità dell'oggetto stesso. Pertanto, il concorrente, sotto tale profilo, risulta essere ammissibile alla gara.

b) ritiene che l'erronea compilazione del modello 1 di gara (riguardo il mandante Interstudio Engineering Solutions, che, con il modello 1 di gara, nella parte relativa all'autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione -pag. 12, servizi analoghi, non ha barrato l'opzione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione con riferimento alle attività che, a pag. 3 del modello, afferma di svolgere ovvero D.L. e Coordinamento alla sicurezza -oltre a quella di collaudo), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, considerato che, confrontando la dichiarazione sulle attività svolte con la dichiarazione relativa alla struttura tecnica dei 10 soggetti esecutori delle attività, sembrerebbe ricavarsi che il mandante Interstudio Engineering Solutions svolga esclusivamente l'attività di collaudo e non quelle di D.L. e Coordinamento alla sicurezza, che pure ha indicato, dispone che siano precisate, tramite apposita autocertificazione, avuto riguardo anche alle attività afferenti all'offerta tecnica, quali attività sono effettivamente prestate dal mandante Interstudio Engineering Solutions.

*bb) Ove la precisazione confermi quanto certificato in gara circa lo svolgimento anche delle attività di D.L. e coordinamento alla sicurezza, deve ritenersi che la mancata originaria autocertificazione dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, nei documenti prodotti in gara, configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi contratti, ove effettivamente posseduti.*

**Sub 3) -Erreffe Progetti S.r.l.-**

a) ritiene che la mancata indicazione della terna di subappaltatori configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, dispone di chiedere l'indicazione di due ulteriori subappaltatori, per ognuna delle due attività indicate ovvero protezione catodica e servizi archeologici.

b) considerato che l'Ing. Claudio Dell'Acqua, in possesso di laurea triennale ed iscritto nella sezione B dell'Albo, non possiede i requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione rete gas, ai sensi dell'art. 46 del DPR 328/01, ritiene che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di natura professionale di cui al paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di sostituire il tecnico carente dei requisiti professionali, con altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente, sia in grado di svolgere legittimamente le prestazioni di progettazione rete gas ovvero ingegnere con laurea quinquennale, iscritto alla sezione A dell'Albo.

c) ritiene che l'erronea compilazione del modello 1 di gara (nella parte relativa all'autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione -pag. 12, servizi analoghi, ove è stata barrata l'opzione relativa al possesso dei requisiti prescritti, senza compilare la corrispondente tabella di pag. 13, nella colonna importi), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone di chiedere la produzione di una corretta autocertificazione del concorrente, contenente l'indicazione degli importi contrattuali nella tabella di pag. 13, per tutti i contratti autocertificati.

*cc) Ove la precisazione non confermi che gli importi contrattuali sono in linea con gli importi precisati di € 500.000,00, deve ritenersi che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi contratti, ove effettivamente posseduti.*

d) ritiene che l'erronea compilazione del DGUE (con riferimento alla Parte II, lett. B, essendo stati ivi inseriti non i dati del legale rappresentante Ing. Rocco Festa, che ha regolarmente sottoscritto il DGUE, ma di una collaboratrice amministrativa, Sig.ra Gabriella di Bitonto), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone che il DGUE, nella Parte II, lett. B, pag. 4, sia compilato con i dati del legale rappresentante Ing. Rocco Festa.

e) ritiene che l'incertezza in ordine alla circostanza che i contratti autocertificati, possano essere riferiti non a reti gas in bassa e media pressione, come previsto dal paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, ma ad altre tipologie di reti gas, considerata la tipologia di attività svolta dai committenti dei contratti autocertificati (Snam Rete Gas, Eni, Saipem e Stogit), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone che sia precisato, tramite apposita autocertificazione, se i contratti indicati si riferiscono a servizi relativi ad attività in bassa e media pressione.

*ee) Ove la precisazione non confermi che i servizi sono effettivamente riferiti ad attività in bassa e media pressione, deve ritenersi che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi contratti, ove effettivamente posseduti.*

#### **Sub 4) -Technip Italy Direzione Lavori S.p.a.-**

a) considerato che il Dott. Giuseppe Bria, laureato in Scienze geologiche, non possiede i requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione rete gas, ai sensi dell'art. 41 del DPR 328/01, ritiene che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di natura professionale di cui al paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di sostituire il tecnico carente dei requisiti professionali, con altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente, sia in grado di svolgere legittimamente le prestazioni di progettazione rete gas ovvero ingegnere con laurea quinquennale, iscritto alla sezione A dell'Albo.

#### **Sub 6) -Costituendo RT, mandatario Geom. Giovanni Caciagli e 11 mandanti: Arch. Paola Bernardi, Ing. Federico Boragine, Arch. Carlos Gustavo Loggia, Arch. Diana Lombardi, Ing. Sandro Verdone,**

**Ing. Claudio Brogi, Geol. Tiziana Pugliesi, Studio Tecnico Associato Ing. Massimiliano Cei e Ing. Andrea Mazzantini, Ing. Bruno Marco Salvatore, Ing. Aldo Solimini, H.S. Ingegneria S.r.l.-**

a) premesso che il Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Fano (PU) ha certificato in data 2 febbraio 2017 che l'Ing. Sandro Verdone risulta occupato, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Ingeo Progetti S.r.l., con sede in Lucrezia di Cartoceto (PU), P.Iva 02138470410, viene verificata la relazione, non soltanto di fatto, ma anche giuridica, rilevante ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016, sussistente tra i due concorrenti sub 6) Costituendo RT mandatario Geom. Caciagli e sub 7) Costituendo RT mandataria Omniaproject Engineering, che annoverano quali mandanti rispettivamente l'Ing. S.Verdone, dipendente ed Ingeo Progetti, datore di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra Ingeo Progetti e l'ing. S.Verdone risulta di per sé in grado di rappresentare un concreto pericolo di alterazione delle condizioni di gara e viene considerato tale anche alla luce di tutti gli elementi fattuali rilevati nel verbale di gara 18-24 gennaio 2017, che di seguito si richiamano integralmente:

che l'Ing. S.Verdone, in qualità di delegato del concorrente Ingeo Progetti, ed il Geom. Caciagli erano entrambi presenti alla seduta pubblica di apertura buste della gara aperta originaria dello scorso 20 luglio 2016; che le offerte dei concorrenti sub 6) Costituendo RT mandatario Geom. Caciagli e sub 7) Costituendo RT mandataria Omniaproject Engineering sono state presentate nello stesso giorno ed allo stesso orario (h 10:30 del 17.01.2017), pur da persone fisiche diverse; che i plichi dei concorrenti sub 6) Costituendo RT mandatario Geom. Caciagli e sub 7) Costituendo RT mandataria Omniaproject Engineering sono gli unici, tra tutte quelli pervenuti, che non riportano all'esterno il nominativo o la ragione sociale dei mandanti; che nel c.v. prodotto nella presente procedura di gara negoziata (produzione non richiesta dalla lettera di invito), l'Ing. S.Verdone non ha indicato il proprio rapporto di lavoro con la società di ingegneria datrice di lavoro, che, invece, era stato puntualmente evidenziato, insieme ad attività di libera professione e ad altre collaborazioni, nel c.v. allegato per la gara aperta originaria; che il Geom. Caciagli mandatario del presente costituendo RT, cui partecipa l'Ing. S.Verdone, aveva inizialmente fatto pervenire, due giorni dopo la ricezione della lettera di invito, comunicazione di rinuncia a partecipare (motivando esplicitamente per impossibilità a costituire idoneo RT), per poi cambiare improvvisamente idea, la settimana prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Pertanto, per quanto evidenziato, il concorrente viene immediatamente escluso dalla gara.

b) ritiene che un contratto di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito dell'esperienza professionale (che, in ogni caso, desta più di una perplessità in ordine alla circostanza di poter indicare una persona fisica munita di titolo studio idoneo e poi di avvalersi dell'esperienza professionale di un altro soggetto, considerato che titolo di studio ed esperienza professionale sono requisiti professionali intimamente legati ed inscindibili), come previsto dal paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito, con riferimento all'esecuzione dell'attività di Responsabile Lavori (RL), implichi necessariamente che l'ausiliario svolga direttamente la relativa attività, ai sensi dell'art. 89, co. 1, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, ove, come nella specie, non sia possibile l'esecuzione diretta dell'ausiliario (l'Ing. Boragine svolge altra attività nel presente costituendo RT -Progettazione reti gas- ed una sua eventuale sostituzione comporterebbe che la struttura tecnica non sarebbe più composta dai 10 tecnici richiesti, ma da un numero inferiore, ovvero otto) e, d'altro canto, neppure potrebbe essere ipotizzabile una eventuale sostituzione dei mandanti Arch. Diana Lombardi ed Arch. Carlos Gustavo Loggia -ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio-, in quanto la modifica della costituzione del RT, successivamente alla presentazione dell'offerta, non è legittima, il concorrente deve essere immediatamente escluso dalla gara.

c) considerato che il mandatario Geom. Giovanni Caciagli non possiede i requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione rete gas, che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 328/01, può essere eseguita esclusivamente da ingegneri con laurea quinquennale, iscritti alla sezione A dell'Albo, ritiene che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, che dovrebbero possedere i mandanti Ing. Aldo Solimini e H.S. Ingegneria S.r.l., indicati quali soggetti che eseguiranno rispettivamente il 5% ed il 10% della prestazione di progettazione rete gas, in virtù di contratto di avvalimento, nel quale l'ausiliario è appunto il mandatario Geom. Caciagli.

Pertanto, valutato che il mandatario Geom. Caciagli non può cedere a terzi il requisito di cui egli stesso non ha la legittima disponibilità, preso atto che i mandanti Ing. Aldo Solimini e H.S. Ingegneria S.r.l. non hanno autocertificato validi requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, ritiene che tale circostanza configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83,

co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, dispone di chiedere ai mandanti Ing. Aldo Solimini e H.S. Ingegneria S.r.l., la produzione di apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito mancante ovvero di aver svolto attività di progettazione rete gas, ai sensi del paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, in misura corrispondente alla loro quota di partecipazione al costituendo RT.

d) fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti b) e c), ritiene che i contratti di avvalimento prodotti, anche se non determinano in modo specifico risorse e mezzi prestat, siano comunque validi, avuto riguardo alla peculiarità delle prestazioni professionali da eseguire ed alle altre clausole contrattuali che concorrono alla determinabilità dell'oggetto stesso.

Pertanto, il concorrente, esclusivamente sotto tale profilo, risulterebbe essere ammissibile alla gara.

e) ritiene che l'incertezza in ordine alla circostanza che i contratti autocertificati, possano essere riferiti non a reti gas in bassa e media pressione, come previsto dal paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, ma ad altre tipologie di reti gas, considerata la tipologia di attività svolta dai committenti dei contratti autocertificati (Snam Rete Gas), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone che sia precisato, tramite apposita autocertificazione, se i contratti indicati si riferiscono a servizi relativi ad attività in bassa e media pressione.

*ee) Ove la precisazione non confermi che i servizi sono effettivamente riferiti ad attività in bassa e media pressione, deve ritenersi che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi contratti, ove effettivamente posseduti.*

f) ritiene che l'incertezza in ordine alla circostanza che i contratti autocertificati dal mandante Ing. S.Verdone, possano essere effettivamente commissionati da Snam Rete Gas a libero professionista, non iscritto all'Inarcassa, e non a società di ingegneria, per lavori di importo di € 104.200.820,00, € 74.000.000,00 ed € 43.500.000,00), attività la cui esecuzione richiede strutture molto più complesse di quelle effettivamente possedute da un libero professionista, configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone che sia precisato, tramite apposita autocertificazione, se i contratti indicati si riferiscono a servizi relativi ad attività in bassa e media pressione.

*ff) Ove la precisazione non confermi che i servizi sono effettivamente riferiti ad attività in bassa e media pressione, deve ritenersi che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi contratti, ove effettivamente posseduti.*

Ad ogni modo, la Commissione giudicatrice prende atto che le questioni a) e b) risultano essere assorbenti anche delle questioni c), d), e), ee), f) e ff).

#### **Sub 7) -Costituendo RT, mandataria Omniaproject Engineering S.r.l. e 2 mandanti: Ingeo Progetti S.r.l., Studio Tecnico Per. Ind. Fabio Rinaldi-**

a) premesso che il Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Fano (PU) ha certificato in data 2 febbraio 2017 che l'Ing. Sandro Verdone risulta occupato, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Ingeo Progetti S.r.l., con sede in Lucrezia di Cartoceto (PU), P.Iva 02138470410, viene verificata la relazione, non soltanto di fatto, ma anche giuridica, rilevante ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016, sussistente tra i due concorrenti sub 6) Costituendo RT mandataria Geom. Caciagli e sub 7) Costituendo RT mandataria Omniaproject Engineering, che annoverano quali mandanti rispettivamente l'Ing. S.Verdone, dipendente ed Ingeo Progetti, datore di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra Ingeo Progetti e l'ing. S.Verdone risulta di per sé in grado di rappresentare un concreto pericolo di alterazione delle condizioni di gara e viene considerato tale anche alla luce di tutti gli elementi fattuali rilevati nel verbale di gara 18-24 gennaio 2017, che di seguito si richiamano integralmente:

che l'Ing. S.Verdone, in qualità di delegato del concorrente Ingeo Progetti, ed il Geom. Caciagli erano entrambi presenti alla seduta pubblica di apertura buste della gara aperta originaria dello scorso 20 luglio 2016; che le offerte dei concorrenti sub 6) Costituendo RT mandataria Geom. Caciagli e sub 7) Costituendo RT mandataria Omniaproject Engineering sono state presentate nello stesso giorno ed

allo stesso orario (h 10:30 del 17.01.2017), pur da persone fisiche diverse; che i plichi dei concorrenti sub 6) Costituendo RT mandatario Geom. Caciagli e sub 7) Costituendo RT mandataria Omniaproject Engineering sono gli unici, tra tutte quelli pervenuti, che non riportano all'esterno il nominativo o la ragione sociale dei mandanti; che nel c.v. prodotto nella presente procedura di gara negoziata (produzione non richiesta dalla lettera di invito), l'Ing. S.Verdone non ha indicato il proprio rapporto di lavoro con la società di ingegneria datrice di lavoro, che, invece, era stato puntualmente evidenziato, insieme ad attività di libera professione e ad altre collaborazioni, nel c.v. allegato per la gara aperta originaria; che il Geom. Caciagli mandatario del presente costituendo RT, cui partecipa l'Ing. S.Verdone, aveva inizialmente fatto pervenire, due giorni dopo la ricezione della lettera di invito, comunicazione di rinuncia a partecipare (motivando esplicitamente per impossibilità a costituire idoneo RT), per poi cambiare improvvisamente idea, la settimana prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Pertanto, per quanto evidenziato, il concorrente viene immediatamente escluso dalla gara.

b) fatto salvo quanto indicato al successivo punto ff), ritiene che il contratto di avvalimento prodotto, anche se non determina in modo specifico risorse e mezzi prestati, sia comunque valido, avuto riguardo alla peculiarità delle prestazioni professionali da eseguire ed alle altre clausole contrattuali che concorrono alla determinabilità dell'oggetto stesso.

Pertanto, il concorrente, esclusivamente sotto tale profilo, risulterebbe essere ammissibile alla gara.

c) ritiene che l'incertezza in ordine all'effettivo possesso dell'esperienza professionale triennale, in capo ai tecnici esecutori indicati dal mandataro Omniaproject Engineering, come richiesta dal paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito, configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone che sia precisato, tramite apposita autocertificazione, se i tecnici indicati dal mandataro possiedono l'esperienza professionale triennale nella specifica attività che dovrebbero svolgere.

*cc) Ove la precisazione non confermi il possesso dell'esperienza professionale triennale nelle attività che dovrebbero svolgere, deve ritenersi che tale carenza incida sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito, configurando così una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 ed implicante la necessità di produrre una nuova autocertificazione riferita a nuovi e diversi tecnici legati al mandataro, se esistenti.*

d) ritiene che la circostanza di non aver autocertificato, da parte del mandante Ingeo Progetti, il possesso dei servizi analoghi relativamente all'attività di supporto geotecnico alla Progettazione/D.L., come previsto dal paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016, per cui dispone di chiedere, al mandante Ingeo Progetti, una nuova autocertificazione, completa di tutti i dati della corrispondente tabella di pag.13, che attesti il possesso dei servizi analoghi per l'attività di supporto geotecnico alla Progettazione/D.L..

e) ritiene che l'erronea compilazione del modello 1 di gara, da parte del mandante Ingeo Progetti, (nella parte relativa all'autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione per il C.S. -pag. 12, servizi analoghi, ove è stata barrata l'opzione relativa al possesso dei requisiti prescritti, senza compilare la corrispondente tabella di pag. 13), configurando una carenza dichiarativa di natura formale, comporti la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni. In particolare, dispone di chiedere la produzione di una corretta autocertificazione del concorrente, contenente l'indicazione dei dati relativi ai contratti di C.S. nella tabella di pag. 13.

f) in ogni caso, oltre a quanto evidenziato nei precedenti punti d) ed e), ritiene che la circostanza, già acquisita agli atti nel corso della precedente procedura di gara aperta a carico di Ingeo Progetti, di aver autocertificato contratti per i quali non è stata successivamente provata la congruenza con i requisiti di partecipazione richiesti (non ha prodotto valide attestazioni per servizi analoghi relativamente all'attività di progettazione rete gas, D.L., R.L., C.S. e geologia), considerato che il mandante Ingeo Progetti ha autocertificato o semplicemente indicato nella presente procedura di gara negoziata gli stessi contratti precedentemente certificati e che i requisiti di partecipazione sono rimasti inalterati nelle due procedure di gara, configuri una carenza essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, emerge la necessità di dimostrare, per il mandante

Ingeo Progetti, la corrispondenza effettiva tra quanto certificato ed i requisiti di partecipazione dei servizi analoghi (paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito), non soltanto con riferimento ai contratti relativi a progettazione rete gas, D.L., R.L., C.S. e geologia, ma anche riguardo la loro riferibilità a reti gas in bassa e media pressione.

*ff) tale carenza incide anche sui requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, che dovrebbe possedere il mandatario Omniaproject Engineering (esecutore delle prestazioni di D.L.), tramite contratto di avvalimento, in cui l'ausiliario è appunto il mandante Ingeo Progetti.*

*Pertanto, ove il mandante Ingeo Progetti non abbia la legittima disponibilità dei requisiti di cui al paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, neppure potrà cederli a terzi, per cui tale circostanza configura una carenza dichiarativa essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, dispone di chiedere al mandatario Omniaproject Engineering, la produzione di apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito mancante ovvero di aver svolto attività di D.L., ai sensi del paragrafo 2.3, lett. d) della lettera di invito, in misura corrispondente alla quota di partecipazione al costituendo RT.*

g) ritiene che la circostanza, già acquisita agli atti nel corso della precedente procedura di gara aperta a carico di Ingeo Progetti, di non essere stato in grado di provare l'esperienza specifica triennale, per quasi tutti i 10 tecnici designati quali componenti della struttura tecnica, (per quanto qui interessa, l'Ing. Alessandro Dell'Acqua per l'attività di R.L. ed il Geologo Vinicio De Angelis per le attività di geologo), considerato che il mandante Ingeo Progetti ha autocertificato nella presente procedura di gara negoziata gli stessi due tecnici sopra indicati e precedentemente proposti (Ing. Dell'Acqua ed il Geologo De Angelis) e che i requisiti di partecipazione sono rimasti inalterati nelle due procedure di gara, configuri una carenza essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, emerge la necessità di dimostrare, per il mandante Ingeo Progetti, la corrispondenza effettiva tra quanto certificato ed i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione (paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito), con riferimento all'esperienza professionale triennale dell'Ing. Dell'Acqua ed il Geologo De Angelis.

h) ritiene che la circostanza, già acquisita agli atti nel corso della precedente procedura di gara aperta a carico di Ingeo Progetti, di non essere stato in grado di provare un corretto legame con il dominus, per quasi alcuni dei 10 tecnici designati quali componenti della struttura tecnica, (per quanto qui interessa, per l'Ing. Dell'Acqua, erano stati prodotti contratti di collaborazione con il Geologo Ingeo Progetti senza importi e riferiti ad incarichi determinati, mentre per De Angelis era stata presentata dichiarazione IVA non relativa al periodo di imposta 2015, ma 2014), considerato che il mandante Ingeo Progetti ha autocertificato nella presente procedura di gara negoziata gli stessi due tecnici sopra indicati e precedentemente proposti (Ing. Dell'Acqua ed il Geologo De Angelis) e che i requisiti di partecipazione sono rimasti inalterati nelle due procedure di gara, configuri una carenza essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, emerge la necessità di dimostrare, per il mandante Ingeo Progetti, la corrispondenza effettiva tra quanto certificato ed i requisiti organizzativi richiesti ai fini della partecipazione (paragrafo 2.3, lett. c) della lettera di invito), con riferimento al corretto legame con il dominus, che, i tecnici Ing. Dell'Acqua e Geologo De Angelis, devono possedere ai sensi delle norme di gara.

Ad ogni modo, la Commissione giudicatrice prende atto che la questione a) risulta essere assorbente anche delle questioni b), c), cc), d), e), f), ff), g) ed h).

Pertanto, all'esito delle sopra evidenziate valutazioni, la Commissione giudicatrice ritiene di assumere le seguenti determinazioni.

- Per le problematiche sub **1 a) e dd); 2 bb); 3 a), b), cc) ed ee); 4 a)**, considerato quanto evidenziato, la Commissione giudicatrice ammette tutti i concorrenti al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, dispone la richiesta delle integrazioni indicate nei corrispondenti punti, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 20:00 del prossimo lunedì 27 febbraio 2017**, avvertendo che la mancata trasmissione di quanto richiesto, nel termine indicato, comporterà l'esclusione dei concorrenti inadempienti dalla procedura di gara.

- Per le problematiche sub **1** b), c) e d); **2** b); **3** c), d) ed e), considerato quanto evidenziato, la Commissione giudicatrice ammette i concorrenti sopra indicati alla produzione di chiarimenti e precisazioni. In particolare, dispone la richiesta dei chiarimenti/precisazioni indicati nei corrispondenti punti, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 20:00 del prossimo lunedì 27 febbraio 2017**, avvertendo che la mancata trasmissione di quanto richiesto, nel termine indicato, comporterà l'esclusione dei concorrenti inadempienti dalla procedura di gara.
- Per le problematiche sub **6** a) e b); **7** a), considerato quanto evidenziato e richiamate le corrispondenti motivazioni, la Commissione giudicatrice esclude immediatamente i seguenti concorrenti:

**6 - Costituendo RT, mandatario Geom. Giovanni Caciagli e 11 mandanti: Arch. Paola Bernardi, Ing. Federico Boragine, Arch. Carlos Gustavo Loggia, Arch. Diana Lombardi, Ing. Sandro Verdone, Ing. Claudio Brogi, Geol. Tiziana Pugliesi, Studio Tecnico Associato Ing. Massimilano Cei e Ing. Andrea Mazzantini, Ing. Bruno Marco Salvatore, Ing. Aldo Solimini, H.S. Ingegneria S.r.l.-**

**7 -Costituendo RT, mandataria Omniaproject Engineering S.r.l. e 2 mandanti: Ingeo Progetti S.r.l., Studio Tecnico Per. Ind. Fabio Rinaldi-**

Viene, quindi, disposta la trasmissione delle apposite PEC ai concorrenti ammessi al soccorso istruttorio ed alla presentazione di chiarimenti/precisazioni, che, nel termine perentorio sopra indicato, **pena l'esclusione**, dovranno provvedere all'invio di quanto richiesto.

All'esito delle valutazioni circa le precisazioni e le produzioni documentali richieste, previa determinazione dei concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice riprenderà le operazioni di gara in seduta pubblica.

La seduta conclusiva ha termine alle ore 12:34.  
Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, li 20.02.2017

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • Bianchi Luigi – <i>Responsabile DIST/Serint</i> | <i>F/to Bianchi Luigi</i>    |
| • Corti Claudia – <i>Responsabile LEG</i>         | <i>F/to Corti Claudia</i>    |
| • Bottaini Serena – <i>Responsabile INAS/Ssa</i>  | <i>F/to Bottaini Serena</i>  |
| • Bonuccelli Moira – <i>APP</i>                   | <i>F/to Bonuccelli Moira</i> |
| • Agostini Luigi – <i>APP</i>                     | <i>F/to Agostini Luigi</i>   |